



COMUNE DI BOTRUGNO

PROVINCIA DI LECCE - REGIONE PUGLIA

Piazza Indipendenza, 6 - 73020 Botrugno (LE)

Tel. 0836/992213 Telefax. 0836/997205

C.F. 83000810750 - P.I. 01796770756

ORDINANZA N° 30 del 15/11/2025

OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER INTERRUZIONE FORNITURA IDRICA NELL'INTERO ABITATO DI BOTRUGNO MARTEDI' 18 NOVEMBRE 2025.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Acquedotto pugliese ha comunicato, con nota acquisita al protocollo n. 7371 del 14/11/2025, la sospensione della fornitura idrica su tutto il territorio comunale di martedì 18 novembre a partire dalle ore 08:00 e con ripristino alle ore 18:00;

CONSIDERATO:

che l'interruzione dell'erogazione del servizio idrico comporta l'impossibilità di far funzionare i servizi igienici e quindi garantire le condizioni igienico sanitarie per lo svolgimento delle attività didattiche negli istituti di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Botrugno;

RICHIAMATI

- l'art. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 e ritenuto che vi siano sufficienti motivazioni per emanare il presente provvedimento, a tutela della salute dei bambini e dei ragazzi che frequentano le strutture scolastiche pubbliche e private presenti sul territorio;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa:

la CHIUSURA PER L'INTERA GIORNATA DEL 18 NOVEMBRE 2025 DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE,

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa a mezzo posta elettronica certificata:

- al Sig. Prefetto;
- al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Nociglia;
- alla Polizia Locale del Comune di Botrugno;
- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia, San Cassiano e Supersano;
- al responsabile dell'ente gestore del servizio mensa scolastica;
- al responsabile dell'Asilo Nido "Guarini- Lubelli",

perché curino, secondo competenza e come disposto, l'applicazione e l'ottemperanza del presente provvedimento da parte dei cittadini destinatari della stessa,

DISPONE

la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Botrugno e che ne sia diffusa la conoscenza con ogni mezzo idoneo.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., per quanto compatibili con quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19,

AVVERTE inoltre

che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, recante l'approvazione del nuovo Codice del Processo Amministrativo, ovvero, alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Dalla residenza Municipale, 15 novembre 2025


Il Sindaco
Silvano MACCULI